




EUROPEAN COMMISSION
 DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
 Directorate C: Schengen
 Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
 JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
 Study, research and international activities



**EUROPEAN PROJECT PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME
 CALL FOR PROPOSALS RESTRICTED TO FRAMEWORK PARTNERS 2012
 HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003835**



**LINEE GUIDA UE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE VITTIME AI PROCEDIMENTI
 DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI SISTEMI DELLA GIUSTIZIA MINORILE**

Giugno 2015

With financial support from the Prevention of and Fight Against Crime Program of the Directorate General Home Affairs of the European Commission – Directorate General Home Affairs





EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



LINEE GUIDA UE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE VITTIME AI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI SISTEMI DELLA GIUSTIZIA MINORILE (*)

Premessa

- (1) Considerato il lavoro svolto e i risultati ottenuti dal Progetto transazionale Yo.Vi - *Integrated Restorative Justice Models for Victims and Youth*, finanziato dall'*European Commission Fight Against and Prevention of Crime Programme*, finalizzato a sostenere il coinvolgimento e la protezione delle vittime nell'ambito delle pratiche della Giustizia riparativa nel sistema di Giustizia minorile, al fine di promuovere: il coinvolgimento delle organizzazioni di assistenza alle vittime; la cooperazione multiagenzia; e lo sviluppo di partenariati tra pubblico e privato, con il duplice obiettivo di sviluppare modelli innovativi di Giustizia riparativa a sostegno e protezione delle vittime in accordo ai principi internazionali e di creare una rete multilivello di soggetti interessati


(*) Queste linee guida sono state redatte da Antony Pemberton, Docente di Vittimologia, International Victimology Institute Tilburg, Tilburg University and Frederico Moyano Marques and Rosa Saavedra, Senior Advisers, Portuguese Association for Victim Support (APAV).



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- che possa rafforzare le iniziative a livello locale, nazionale e internazionale;
- (2) Riconoscendo che si può intervenire efficacemente nell'ambito della criminalità giovanile solo con un approccio multidisciplinare e con il coinvolgimento di servizi e agenzie pubbliche e private, e che tali interventi devono essere concepiti in modo tale da affrontare l'intera gamma dei fattori che intervengono nella società al livello dell'individuo, della famiglia, della scuola e della collettività;
 - (3) Considerato che i sistemi della Giustizia Minorile sono caratterizzati dal fatto di avere come obiettivo la rieducazione, la prevenzione dei reati e della recidiva in un'ottica di tutela e integrazione sociale, potendo agire nei confronti dei minori autori di reato con un ampio margine di flessibilità e con approcci diversificati, e partendo dal presupposto che i giovani sono fundamentalmente diversi dagli adulti, tanto in termini di livello di responsabilità quanto in termini di potenzialità di riabilitazione;
 - (4) Considerato che i sopra menzionati obiettivi possono costituire una delle motivazioni che spingono le vittime di reati penali, in un'ottica di responsabilità sociale, a prendere parte ai procedimenti di giustizia riparativa che coinvolgono minori autori di reato, ma che allo stesso tempo le esigenze e gli interessi delle vittime devono essere affrontati insieme a quelli del minore autore di reato e ad essi bilanciati;



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities




- (5) Considerato che i reati possono causare grave sofferenza alle vittime, infliggendo loro danni fisici, psichici o emotivi e/o perdite economiche;
- (6) Riconoscendo che i metodi e i procedimenti della giustizia riparativa sono utilizzati in misura crescente per venire incontro alle esigenze delle vittime, nella consapevolezza che tali metodi e procedimenti possono giocare un ruolo centrale nell'aiutare le vittime a venire a patti con l'esperienza di vittimizzazione;
- (7) Riconosciuto l'interesse legittimo delle vittime ad avere un maggiore ruolo nella gestione delle conseguenze dell'esperienza di vittimizzazione, ad entrare in contatto con l'autore di reato e ad ottenere scuse e risarcimenti;
- (8) Ravvisato che alle vittime di reato andrebbe riconosciuto lo status di vittime e che nelle relazioni con i servizi della giustizia riparativa, esse dovrebbero essere trattate in maniera rispettosa, sensibile, mirata, professionale e non discriminatoria;
- (9) Ravvisati i potenziali rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni che possono sorgere dalla partecipazione delle vittime ai procedimenti di giustizia riparativa;
- (10) Riconosciuto che l'erogazione dei servizi della giustizia riparativa richiede competenze e formazione specifiche;



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities




- (11) Considerata l'importanza di promuovere una stretta collaborazione tra i servizi della giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime;
- (12) Pienamente consapevoli della Direttiva 2012/29/EU del Parlamento e del Consiglio Europeo del 25 Ottobre 2012, che stabilisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime della criminalità, in particolare:
- del *considerandum* 46 che afferma che i servizi della giustizia riparativa possono essere di grande vantaggio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, le intimidazioni e le ritorsioni, e devono porre al centro gli interessi e le esigenze della vittima e la riparazione del danno da essa subito, evitando di esporla a danni ulteriori;
 - dell'articolo 12, che afferma che gli Stati Membri adottano misure, applicabili in caso di ricorso ad eventuali servizi di giustizia riparativa, che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni.
- (13) Tenuto presente il Documento di orientamento della Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea, del 19 Dicembre 2013, relativo al recepimento e all'attuazione della direttiva 2012/29;



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- (14) Tenuto conto della Raccomandazione No. Rec (2006)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri in materia di assistenza alle vittime della criminalità, in particolare i paragrafi 13.2 e 13.3;
- (15) Considerata la Raccomandazione No. R(99)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla mediazione in materia penale;
- (16) Considerata la Raccomandazione No. R(2008) del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardo le sanzioni e i provvedimenti a carico di minori autori di reato;
- (17) Tenuto conto della Raccomandazione No. (2003)20 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile;
- (18) Tenuto conto della Raccomandazione No. R.(87)20 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle risposte sociali alla delinquenza giovanile;
- (19) Tenuto conto delle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 Novembre 2010 alla 1098a riunione dei Delegati Ministeriali;



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- (20) Tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, vale a dire l'articolo 48;
- (21) Considerata la Dichiarazione Europea a Sostegno delle Vittime relativamente al ruolo delle vittime stesse all'interno del processo di mediazione;
- (22) Tenute in considerazione la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Europea dell'Esercizio dei Diritti dei Minori, le Regole Minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile (Regole di Pechino), le Linee-guida delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Delinquenza Minorile (Linee-guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la Protezione dei Minori Privati della Libertà, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reati e di Abuso di Potere;

Adotta le seguenti Linee Guida per la partecipazione delle vittime ai procedimenti di giustizia riparativa nei sistemi della giustizia minorile, riconoscendo che la maggior parte delle seguenti disposizioni sono applicabili anche alla partecipazione delle vittime nei procedimenti di giustizia riparativa che coinvolgono autori di reato adulti, e invita gli Stati Membri ad attuarle e a garantire che esse abbiano ampia diffusione tra gli enti e le organizzazioni competenti o coinvolti nella fase di segnalazione alle vittime dell'opportunità di accesso ai servizi di giustizia riparativa o



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



nella conduzione di tali servizi, e tra gli enti e le organizzazioni competenti o coinvolti nel sostegno e nell'assistenza alle vittime, comprese le associazioni delle vittime.

Definizioni


1. La "Vittima" è una persona fisica che ha subito un danno di natura fisica, mentale o emotiva, o che, come diretta conseguenza di un reato, abbia subito un danno economico. Il termine comprende, se è il caso, il familiare di una persona la cui morte è stata direttamente causata da un reato e che abbia subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.
2. Per "Vittima minorenni" si intende una persona fisica al di sotto di una specifica età stabilita dalla legge, che, come diretta conseguenza di un reato, abbia subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche, e che, in ragione dell'età, della condizione di immaturità e della particolare condizione di vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, benefici di disposizioni e misure specifiche.
3. L'"Autore di reato" è una persona fisica che si presume abbia commesso un reato penale o la cui responsabilità sia stata accertata e, dove stabilito dalla legislazione nazionale di appartenenza, che, come condizione all'avvio di procedimenti di giustizia riparativa, abbia ammesso i fatti essenziali del caso. Tuttavia, tale assunzione di responsabilità nel corso di un procedimento di giustizia riparativa,



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- prima di qualsiasi conferma di colpevolezza o di condanna, non pregiudica la presunzione di innocenza.
4. Per “Minore autore di reato” si intende una persona fisica al di sotto di una specifica età, stabilita dalla legge, che si presume abbia commesso un reato penale o la cui responsabilità sia stata accertata. In ragione dell’età del trasgressore, della necessità di proteggere il suo benessere fisico e mentale, del suo sviluppo incompleto, delle sue capacità e della sua condizione personale, per tale violazione il soggetto viene preso in carico dal sistema della Giustizia minorile. Analogamente, laddove si applichi un unico sistema di giustizia penale ai reati commessi da adulti e minori, nel caso del minore autore di reato vengono applicate disposizioni specifiche che tengono conto delle particolari caratteristiche del trasgressore.
 5. Per “Reato Penale” si intende qualsiasi azione od omissione commessa volontariamente, o con grave negligenza, sanzionata dal Codice Penale. Ai fini di queste Linee Guida il termine comprende qualsiasi violazione sanzionabile da parte di un tribunale penale o di qualunque altra Autorità Giudiziaria o amministrativa.
 6. Il “Sistema della Giustizia minorile” è definito come l'elemento formale di un approccio più ampio al problema della criminalità giovanile. Oltre al Tribunale per i Minorenni esso comprende organismi ufficiali e strutture quali le Forze dell’Ordine, i Pubblici Ministeri, gli avvocati, i Servizi socio-educativi di messa in prova e gli Istituti penali. Il Sistema della Giustizia Minorile lavora a stretto contatto con servizi collegati dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



pubblica e dell'assistenza sociale e con organismi non governativi, quali quelli che operano a sostegno delle vittime o dei testimoni.


7. La "Giustizia riparativa" è ogni procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare in maniera attiva, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di una terza figura indipendente. Nei procedimenti di giustizia riparativa la vittima ha l'opportunità di esprimere le sue esigenze e i suoi problemi a livello individuale o collettivo e di prendere parte attiva al procedimento. La "Giustizia riparativa" mira, appunto, a riparare, per quanto possibile, il danno subito e a portare il reo ad acquisire consapevolezza delle conseguenze del suo comportamento e ad assumersene la responsabilità. I modelli di Giustizia riparativa comprendono, tra l'altro, la mediazione tra vittima e reo, i procedimenti di *conferencing*, i *circles*, i *reparation panels* o i *restorative cautioning*.
8. I "Servizi a sostegno delle vittime" sono servizi riservati alle vittime che, agendo nell'interesse delle vittime di un atto criminoso, forniscono loro assistenza generica o specialistica prima, durante e dopo il procedimento penale.
9. Le "Associazioni delle vittime" sono organismi fondati e gestiti da persone che sono state vittime di reati e/o dai loro familiari, dai loro amici e da altre figure ad esse vicine, con l'obiettivo di fornire sostegno ad altre vittime e di contribuire all'adozione di norme e procedure destinate a promuovere i diritti, gli interessi e il soddisfacimento dei bisogni delle vittime stesse.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



10. La “Vittimizzazione secondaria e ripetuta” è la vittimizzazione che si verifica non come risultato diretto del reato ma come risultato della risposta delle istituzioni pubbliche o private alla vittima.

Principi


1. Il Sistema della Giustizia minorile deve essere considerato una delle componenti di una più ampia strategia di comunità tesa a prevenire e affrontare la criminalità giovanile, che tenga conto del più vasto contesto della famiglia, della scuola, del quartiere e del gruppo dei pari all'interno del quale si verifica l'atto criminoso.
2. Nel trattare con minori autori di reato occorre dare priorità a misure che abbiano un'azione educativa e che costituiscano anche una risposta di tipo riparativo all'atto criminoso.
3. Gli Stati Membri dovrebbero garantire che i Servizi della Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile tengano in primo luogo in considerazione gli interessi e i bisogni della vittima, riparando il danno ed evitandole danni ulteriori, e che sia preso in considerazione il punto di vista della vittima.
4. Gli Stati Membri dovrebbero garantire che i Servizi della Giustizia riparativa all'interno della Giustizia Minorile tengano pienamente conto degli interessi e delle esigenze dei minori autori di reato e che prendano in considerazione le loro opinioni e i loro problemi.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



5. Nel corso di ogni procedimento di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile, tanto le vittime quanto i minori autori di reato, saranno trattati con cura, sensibilità, correttezza e rispetto, con particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e alle loro esigenze specifiche e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica.
6. Gli Stati Membri dovranno riconoscere e promuovere il ruolo dei servizi a sostegno delle vittime e delle associazioni delle vittime nelle politiche, nei programmi e nelle pratiche della giustizia riparativa.
7. Nell'ambito della giustizia riparativa devono essere disponibili servizi ispirati ad approcci diversi e tali servizi devono essere accessibili in ogni fase del percorso all'interno del sistema della Giustizia minorile.
8. Gli Stati Membri promuoveranno l'offerta di servizi di Giustizia riparativa nell'ambito del sistema della Giustizia minorile attraverso modelli di giustizia riparativa che coinvolgano i familiari delle vittime minorenni e/o dei minori autori di reato, gli amici, i professionisti che lavorano con loro e altre figure dei servizi di assistenza.
9. Gli Stati Membri dovranno garantire che i Servizi della Giustizia riparativa all'interno della Giustizia minorile siano disciplinati da norme e codici di condotta riconosciuti, che affrontino almeno le questioni oggetto di queste Linee Guida, al fine di tutelare i diritti



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



e gli interessi delle vittime. Nella stesura delle norme e dei codici di condotta, dovrà essere preso in considerazione il punto di vista dei servizi di assistenza alle vittime e delle associazioni delle vittime.


10. Gli Stati Membri incoraggeranno nei loro sistemi educativi l'utilizzo di approcci di Giustizia riparativa idonei a garantire l'obiettivo di favorire la costruzione di relazioni positive e migliorare la capacità di gestione dei conflitti tra i giovani.
11. L'invito a prendere parte a procedimenti della Giustizia riparativa nell'ambito del sistema della Giustizia minorile sarà valutato con le vittime soltanto a condizione che il minore autore del reato abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso.
12. La partecipazione ai procedimenti della Giustizia riparativa nel sistema della Giustizia minorile sarà volontaria e le parti interessate devono poter essere in grado di ritirare il loro consenso in qualsiasi momento.
13. Gli Stati Membri dovranno garantire che le persone che conducono i procedimenti di giustizia riparativa abbiano ricevuto un livello di formazione adeguato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime e osservino standard professionali idonei ad assicurare che tali servizi vengano forniti in modo imparziale, rispettoso e qualificato.
14. Gli Stati Membri dovranno garantire che le persone che conducono i procedimenti di Giustizia riparativa abbiano ricevuto un livello di



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



formazione adeguata al tipo di contatto che intrattengono con i minori autori di reato e rispettino standard professionali idonei ad assicurare che tali servizi vengano forniti in modo imparziale, rispettoso e qualificato.

15. Gli Stati Membri dovranno garantire che le persone che offrono servizi di assistenza alle vittime abbiano ricevuto un livello di formazione sui temi della Giustizia riparativa idoneo ad assicurare che le informazioni fornite alle vittime siano adeguate e che la segnalazione ai programmi di Giustizia riparativa avvenga in modo tempestivo ed appropriato.

16. Gli Stati Membri garantiranno ai programmi di giustizia riparativa nel sistema della giustizia minorile una dotazione di risorse e personale tale da assicurare il rispetto dei principi di cui sopra.

I Il ricorso ai servizi della Giustizia riparativa

1. Gli Stati Membri dovranno garantire che le vittime al loro primo contatto con le autorità competenti siano informate circa la possibilità di partecipare ai percorsi di Giustizia riparativa, tranne quando, tenuto conto della situazione personale della vittima e/o del tipo, della natura e delle circostanze del reato, questa informazione rischi di provocare una vittimizzazione secondaria.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities




2. Gli Stati Membri dovranno garantire che i minori autori di reato al loro primo contatto con le autorità competenti siano informati circa la possibilità di partecipare ai processi di giustizia riparativa.
3. Gli Stati Membri dovranno promuovere l'adozione di regole, criteri e condizioni chiare per la segnalazione dei casi ai servizi di Giustizia riparativa:
 - a) il ricorso ai procedimenti di Giustizia riparativa dovrà tener conto dei fattori come lo squilibrio di potere, l'età, la maturità e la capacità intellettuale della vittima che potrebbero limitare o ridurre la possibilità di fare una scelta informata pregiudicando il raggiungimento di un risultato positivo per la vittima stessa;
 - b) il ricorso ai procedimenti di Giustizia riparativa deve tener conto dei fattori come lo squilibrio di potere, l'età, la maturità e la capacità intellettuale del minore autore di reato che potrebbero limitare o ridurre la possibilità di fare una scelta informata pregiudicando il raggiungimento di un risultato positivo per il minore autore di reato;
 - c) sarà verificata con particolare cura l'idoneità del caso alla segnalazione quando vi è una stretta relazione personale tra la vittima e il minore autore di reato;
4. Al fine di tutelare la vittima da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e/o secondaria che potrebbero derivare dalla partecipazione ai procedimenti di Giustizia riparativa



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



nell'ambito della Giustizia minorile, verranno posti in essere strumenti atti a valutare il rischio individuale di danno.

5. Al fine di tutelare il minore autore di reato da intimidazione e ritorsione che potrebbero derivare dalla partecipazione del minore autore di reato ai procedimenti di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile, si porranno in essere mezzi atti a valutarne il rischio individuale.
6. Sarà incoraggiato il ricorso volontario ai procedimenti di Giustizia riparativa attraverso lo sviluppo di campagne pubbliche di informazione e di sensibilizzazione.

II Il consenso libero e informato


1. Gli Stati Membri dovranno garantire che la partecipazione delle vittime e dei minori autori di reato ai procedimenti di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile avvenga in maniera volontaria; il che implica che tanto le une quanto gli altri siano sufficientemente a conoscenza dei rischi e dei benefici di tali procedimenti in modo da poter decidere in maniera libera e informata se partecipare o meno, e che possano ritirare il consenso in qualsiasi momento.
2. Le vittime e i minori autori di reato riceveranno informazioni complete e obiettive su:



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- a) il sistema della Giustizia minorile e le sue particolari finalità e caratteristiche;
 - b) i principi e le regole che disciplinano il procedimento di Giustizia riparativa;
 - c) i loro diritti e doveri;
 - d) dove possano accedere a servizi imparziali di sostegno e consulenza;
 - e) la possibilità di partecipare a procedimenti di Giustizia riparativa che non prevedono un incontro "faccia a faccia" con l'altra parte;
 - f) i possibili esiti del procedimento di Giustizia riparativa;
 - g) gli effetti giuridici del procedimento di Giustizia riparativa;
 - h) le procedure per la verifica dell'esecuzione dell'accordo raggiunto nell'ambito del procedimento di giustizia riparativa, per la gestione di eventuali violazioni all'accordo e delle possibili conseguenze di tali violazioni.
3. Le informazioni di cui sopra saranno fornite con un linguaggio semplice e accessibile che tenga conto delle caratteristiche personali del partecipante, ivi inclusa ogni eventuale difficoltà che possa incidere sulla capacità di comprendere o di essere compreso.
4. Le informazioni di cui sopra, quando destinate a vittime minorenni o a minori autori di reato, terranno in debito conto la loro età e maturità e saranno fornite in un linguaggio ad essi comprensibile.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities




5. Saranno resi disponibili e divulgati materiali adatti ad un target minorile contenenti informazioni utili relative ai procedimenti di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile.
6. Solo persone adeguatamente formate a riconoscere l'impatto variabile che sulle vittime di reato ha l'invito a partecipare a procedimenti di giustizia riparativa e le potenziali conseguenze negative, potranno proporre alla vittima di partecipare ad un programma di giustizia riparativa.
7. Alle vittime e ai minori autori di reato dovrà essere concesso tempo sufficiente per valutare l'opportunità o meno di partecipare ad un programma di giustizia riparativa e per richiedere una consulenza indipendente.
8. Nel caso in cui nell'ambito della Giustizia minorile la vittima si rifiuti di partecipare ad un procedimento di Giustizia riparativa, rispetto al quale il minore autore di reato si sia mostrato motivato, qualora, in virtù della partecipazione a tale procedimento, il minore autore di reato avrebbe l'accesso a misure di diversion, dovranno essere disponibili misure alternative che diano al minore le stesse opportunità. Qualora il caso sia stato segnalato dal giudice, dovrà anche essere fruibile qualsiasi sconto di pena che sarebbe stato disponibile in caso di accordo in sede di procedimento di Giustizia riparativa.
9. Nel caso in cui il minore autore di reato si rifiuti di partecipare al procedimento di Giustizia riparativa ma la vittima esprima la



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



volontà di esserne coinvolta, saranno disponibili programmi basati su modelli di Giustizia riparativa che non richiedono la partecipazione della vittima e del reo connessi allo stesso reato.

10. Nei casi di cui sopra, ai punti 8 e 9 della presente sezione, la vittima sarà informata di tali possibilità alternative.

11. Il procedimento di Giustizia riparativa non avrà luogo se uno qualsiasi dei principali soggetti coinvolti non sia in grado di comprendere il significato del procedimento stesso.

III Gestione dei casi

A) Disposizioni comuni


1. Gli Stati Membri dovranno incoraggiare l'adozione di linee guida, norme e codici di condotta per orientare la gestione dei casi coinvolti nei procedimenti di Giustizia riparativa all'interno della giustizia minorile e per definire le garanzie procedurali fondamentali.
2. In un processo di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile l'esecuzione dell'accordo raggiunto, dovrebbe svolgersi entro un arco di tempo ragionevole, che può variare in funzione dei fattori



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



in gioco, quali la natura del procedimento, la relazione e l'impatto di quest'ultimo con le procedure della Giustizia minorile e il contenuto dell'accordo.


3. Preferibilmente, i servizi di Giustizia riparativa non dovrebbero operare nelle stesse strutture in cui hanno luogo i procedimenti della Giustizia minorile.
4. Il mediatore/facilitatore dovrebbe svolgere la sua attività in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle parti, e assicurare che le stesse agiscano nel rispetto reciproco; essere attento ai fattori di vulnerabilità delle parti e far sì che il procedimento di Giustizia riparativa abbia luogo in un ambiente sicuro e confortevole.
5. Nei casi che coinvolgono soggetti di culture diverse, il mediatore/facilitatore incaricato dovrà avere le conoscenze e le competenze adeguate a far fronte a tali specificità culturali.
6. Le vittime e i minori autori di reato che partecipano a un procedimento di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile avranno diritto all'assistenza legale prima e durante il procedimento stesso secondo il diritto del paese di appartenenza e, dove necessario, avranno a disposizione un interprete/traduttore.
7. Nei casi in cui le vittime minorenni e/o i minori autori di reato partecipino a un procedimento di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile, i responsabili del procedimento forniranno tutte le informazioni necessarie e coinvolgeranno coloro che



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



detengono la potestà genitoriali o, nei casi in cui ciò non sia possibile, i tutori legali nominati dalle Autorità competenti.

8. Nei casi in cui siano coinvolti più minori autori di reato, reati gravi e/o relazioni personali intime, dovranno essere adottate procedure e prassi specifiche al fine di garantire un adeguato equilibrio tra le parti e ridurre al minimo i possibili rischi di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione ripetuta e/o vittimizzazione secondaria.
9. Dovranno essere poste in atto le procedure di segnalazione delle vittime ad altre organizzazioni che possano fornire loro supporto e consulenza ogni volta che venga richiesto, e le vittime dovrebbero avere il diritto ad essere assistite da una figura scelta da loro, prima, durante e dopo il procedimento.
10. Dovranno essere poste in atto procedure per l'invio di minori autori di reato ad altre organizzazioni che forniscono supporto e consulenza alle vittime, qualora ciò venga richiesto, e i minori autori di reato, dovrebbe avere il diritto ad essere assistiti da una figura da loro scelta, prima, durante e dopo il processo.
11. Anche se il procedimento di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile dovrebbe in generale essere riservato, salvo diverso accordo tra le parti, fattori come qualsiasi altro crimine, ad esempio minacce, che si verificano durante il procedimento, possono essere considerati divulgabili nel pubblico interesse.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



B) Preparazione

1. Una volta che la vittima e il minore autore di reato hanno deciso di partecipare al procedimento di Giustizia riparativa, sarà loro concesso un tempo adeguato per la preparazione, in particolare quando sia previsto un incontro tra le parti.
2. Nel corso della preparazione dei partecipanti, si lavorerà con le parti sulle loro aspettative in modo che tali aspettative siano coerenti con i possibili esiti del procedimento di giustizia riparativa.
3. Durante tale fase di preparazione dei partecipanti, dovrà aver luogo almeno un incontro con il mediatore / facilitatore prima di qualsiasi contatto con l'altra parte.

C) Contatti tra le vittime e gli autori di reato


1. Alle vittime e ai minori autori di reato che preferiscono non incontrarsi, dovrebbe essere data la possibilità di partecipare ad una mediazione indiretta o a qualsiasi altra misura idonea, a meno che ciò non pregiudichi l'esito del caso.
2. Se, nel corso del procedimento di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile, la vittima e il minore autore di reato si incontrano, all'inizio della sessione dovranno essere informati in modo chiaro circa le regole che guidano il procedimento e l'incontro.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



D) Accordo e follow-up

1. L'accordo tra le parti deve essere raggiunto volontariamente e contenere solo obblighi ragionevoli e proporzionati.
2. Le vittime che hanno partecipato ai procedimenti di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile dovranno essere tenute informate circa l'efficacia del minore autore di reato nell'esecuzione dell'accordo secondo i termini concordati.

IV Formazione


1. Gli Stati Membri garantiranno che i mediatori/facilitatori nei programmi di Giustizia riparativa nell'ambito della Giustizia minorile ricevano una formazione sia iniziale, prima di assumere l'incarico, sia continua, durante il servizio sulla base di standard e codici di condotta riconosciuti e con l'obiettivo di assicurare un alto livello di competenza, tenendo conto delle capacità di risoluzione dei conflitti, delle esigenze specifiche del lavoro con le vittime e con i minori autori di reato e della conoscenza di base del sistema della Giustizia minorile.
2. I mediatori/facilitatori nei processi di Giustizia riparativa che coinvolgono vittime minorenni e/o minori autori di reato riceveranno una formazione adeguata allo scopo, vale a dire centrata sui diritti e le esigenze dei minori di varie età, nonché sulle capacità di comunicazione e sulle tecniche necessarie.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities




3. La formazione sul tema dei problemi delle vittime dovrà includere, come minimo, le abilità e tecniche di comunicazione e di lavoro con esse, compresa la conoscenza di base delle possibili reazioni da parte delle vittime stesse.
4. Una particolare formazione specialistica sarà assicurata ai mediatori/facilitatori che si trovino a lavorare con casi di reati gravi e/o ad affrontare relazioni personali molto intime.
5. La formazione sul tema delle azioni che promuovono una maggiore consapevolezza delle vittime sarà assicurata da esperti che hanno esperienza di lavoro con le vittime di reato.
6. Coloro che forniscono informazioni alle vittime sui programmi e procedimenti di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile devono ricevere una formazione adeguata a garantire che il loro compito sia svolto in modo rispettoso e professionale.
7. Gli Stati membri dovranno garantire che i servizi di assistenza alle vittime e le associazioni delle vittime ricevano una formazione adeguata sui temi della Giustizia riparativa e sul funzionamento dei programmi di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile.
8. Ogni funzionario coinvolto nella segnalazione e/o nella valutazione sull'opportunità di inviare il caso alle procedure di giustizia riparativa deve poter aver accesso e ricevere ad una adeguata formazione iniziale e continua, idonea a sostenere la corretta applicazione delle regole, dei criteri e delle condizioni per la segnalazione dei casi e a garantire la salvaguardia gli interessi delle



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



vittime e dei minori autori di reato. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tale formazione raggiunga i servizi di polizia e il personale dei tribunali. La stessa formazione dovrebbe essere offerta ai pubblici ministeri e giudici.

V Cooperazione tra i servizi di Giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime


1. Gli Stati Membri dovranno promuovere il ruolo dei servizi di assistenza alle vittime e delle associazioni delle vittime nel settore della Giustizia riparativa, garantendo in particolare la loro presenza nella fase di consultazione per lo sviluppo di politiche governative in materia di Giustizia riparativa, e il loro contributo alla progettazione e monitoraggio dei programmi.
2. Gli Stati Membri faciliteranno l'interconnessione tra i vari attori e contribuiranno a rafforzare il partenariato tra i servizi di Giustizia riparativa, i servizi di assistenza alle vittime e le associazioni delle vittime, in particolare con la nomina di un ente pubblico incaricato a promuovere riunioni periodiche tra gli organismi interessati per discutere e esaminare procedure e pratiche, rilevare e risolvere le difficoltà emergenti, definire le strategie atte ad affrontare casi particolarmente complessi e predisporre progetti di prevenzione.
3. I servizi di supporto alle vittime devono concorrere alle azioni del sistema degli interventi, in particolare:



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- a) prendere parte alla formazione dei mediatori/facilitatori e altro personale che entra in contatto diretto con le vittime;
 - b) indirizzare, ove opportuno, le vittime verso i programmi della Giustizia riparativa nella Giustizia minorile, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3 della Sezione I di questa Guida e in conformità con la legislazione nazionale;
 - c) essere coinvolti, se del caso e in stretto coordinamento con i servizi di Giustizia riparativa, nella fase del primo approccio con le vittime, nella valutazione del rischio di intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e/o secondaria nel corso del procedimento di Giustizia riparativa e nell'informazione e preparazione delle vittime al procedimento stesso;
 - d) essere a disposizione per fornire sostegno indipendente alle vittime prima, durante e dopo il procedimento di Giustizia riparativa, incluso il supporto nel momento della decisione se partecipare o meno al procedimento stesso;
 - e) essere consultati nel processo di stesura degli standard e dei codici di condotta a cui i programmi e le procedure della Giustizia riparativa nella Giustizia minorile devono attenersi.
4. La collaborazione tra i servizi della Giustizia riparativa, i servizi di assistenza alle vittime e le associazioni delle vittime dovrà prevedere:



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



- a) la partecipazione del personale dei servizi di Giustizia Riparativa alla formazione del personale dei servizi di assistenza alle vittime, per mettere a disposizione la competenza acquisita sulle questioni relative alla Giustizia riparativa e sul funzionamento dei suoi programmi;
- b) azioni di indirizzo, ove opportuno, delle vittime ai servizi di assistenza nella consapevolezza dell'importanza di un rapido invio nei casi di reati gravi e/o nel caso siano coinvolte relazioni intime;
- c) che l'informazione circa l'intenzione di un autore di reato di partecipare ad un procedimento di Giustizia riparativa pervenga ai servizi di assistenza alle vittime;
- d) il coinvolgimento dei servizi di assistenza alle vittime e delle associazioni delle vittime nel processo di stesura degli standard e dei codici di condotta che devono orientare il loro coinvolgimento nei programmi e nelle procedure della Giustizia riparativa nella Giustizia minorile.

VI Monitoraggio, ricerca e scambio di informazioni

1. Gli Stati Membri dovranno garantire che i servizi della Giustizia riparativa nella Giustizia minorile siano regolarmente e adeguatamente monitorati.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



2. Il monitoraggio dovrebbe preferibilmente comprendere la valutazione della qualità dell'informazione fornita alle vittime sui programmi e sulle procedure della Giustizia riparativa nella Giustizia minorile, il livello di soddisfazione delle vittime nel procedimento di riparazione, l'effetto che la partecipazione al procedimento di Giustizia riparativa ha avuto sulla loro capacità di recupero dagli effetti della vittimizzazione. Dovrebbe inoltre fornire indicazioni su quali casi potrebbero ricevere maggiori benefici dalla partecipazione a tali procedimenti e sulle circostanze che richiedono l'applicazione di disposizioni particolari in fase di preparazione o sostegno.
3. Gli Stati Membri dovranno prendere in considerazione, quali aree di particolare interesse per la ricerca, la qualità del coinvolgimento e le esperienze delle vittime nei procedimenti di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile e i risultati ottenuti dalle vittime minorenni e dai minori autori di reato con la loro partecipazione ai procedimenti della giustizia riparativa e di conseguenza, promuovere e sostenere la ricerca vittimologica su queste tematiche, attraverso finanziamenti diretti o iniziative di fund-raising, compresa la ricerca comparativa transnazionale e transculturale, al fine di sviluppare standards di buone pratiche.
4. Gli Stati Membri dovranno incoraggiare tutte le agenzie governative e non governative che gestiscono programmi di Giustizia riparativa nella Giustizia minorile o forniscono servizi di assistenza alle vittime, a condividere le loro esperienze con agenzie



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate C: Schengen
Unit C4: Internal Security Fund



MINISTRY OF JUSTICE
JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study, research and international activities



simili all'interno del loro paese, nell'Unione Europea o altrove,
laddove necessario.